



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 – 22 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 21 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Paolo PECORARO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“PECORARO ANTONIO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta ed il difensore dell'incolpato Avv. Claudia Pecoraro.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato. La difesa dopo aver eccepito la mancata comunicazione dell'atto di deferimento, discuteva riportandosi poi alle conclusioni della memoria depositata.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla FIPAV.

L'atleta Pecoraro con grande spirito anche di sportività, ha ammesso il fatto contestato affermando soltanto di aver avuto cognizione di aver commesso un illecito, solo dopo la lettura di una comunicazione della FIPAV Federazione ricevuta in data 9 settembre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'atto di deferimento non può essere accolta visto che lo stesso è stato comunicato alla pec dell'avvocato, come indicato dall'atleta, in data 25 Novembre 2020.

Nel merito l'azione contestata all'incolpato è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

È certo e neanche contestato che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV.

Pur apprezzando la difesa del Pecoraro, l'azione oggetto di contestazione deve essere sanzionata. Non può essere considerata infatti esimente di responsabilità o attenuante la circostanza che la comunicazione della federazione circa il divieto di partecipazione al torneo sia pervenuta quando lo stesso era già iniziato.

I tesserati prima di iscriversi debbono accertarsi della presenza di un'autorizzazione della FIPAV.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Antonio Pecoraro con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 21 Dicembre 2020

F.to **ILPRESIDENTE**
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 dicembre 2020